



COMUNE DI CASATENOVO

Provincia di Lecco

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 267 DEL 12/12/2019

Proposta n. 339 / 2019

Oggetto: DETERMINAZIONE DEI VALORI VENALI DEI TERRENI EDIFICABILI AI FINI IMU (IMPOSTA MUNICIPALE UNICA). ANNO 2020.

L'anno 2019 addì 12 del mese di Dicembre alle ore 19.00 nella sede Comunale di Casatenovo.

Previo espletamento delle formalità prescritte dallo Statuto, convocata la Giunta Comunale, sono intervenuti i Signori:

All'appello risultano:

Nome e cognome	Qualifica	Presente
GALBIATI FILIPPO	Sindaco	NO
COMI MARTA	ViceSindaco	SI
BRAMBILLA DARIO	Assessore esterno	SI
PIROVANO GUIDO	Assessore esterno	NO
CALDIROLA GAETANO	Assessore	SI
PICCHI MARTA	Assessore	SI

Presenti: 4 Assenti: 2

Assiste il Segretario Generale **MENDICINO GIUSEPPE**

Il Sig. **COMI MARTA**, ViceSindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta, per la trattazione della seguente pratica segnata all'ordine del giorno.

Oggetto: DETERMINAZIONE DEI VALORI VENALI DEI TERRENI EDIFICABILI AI FINI IMU (IMPOSTA MUNICIPALE UNICA). ANNO 2020.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO:

- il comma 2 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011 e ss.mm.ii., che prevede che l'imposta municipale propria (IMU) ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 504/92 e quindi anche le aree edificabili, ed il comma 3 del medesimo art. 13 che stabilisce che la base imponibile (dell'imposta municipale propria) è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, 5° comma, del D. Lgs n. 504/92, che a sua volta dispone specificatamente che per le aree fabbricabili il valore IMU è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche;

VISTO l'art. 52 del D. Lgs 446/97;

VISTA:

- la relazione del Responsabile dell'Ufficio Urbanistica ed edilizia Privata, "Allegato A", parte integrante e sostanziale del presente atto, da cui si rileva che i valori minimi sono stati determinati in base alla destinazione funzionale degli azzonamenti di Piano come segue:

- per le aree comprese in zone a prevalente destinazione residenziale: €/m³ 154,71
- per le aree comprese in zone a prevalente destinazione industriale/artigianale €/m² 108,30
- per le aree comprese in zone a prevalente destinazione commerciale/artigianale €/m² 265,40

RITENUTO:

- di adottare, nell'ambito della facoltà di indirizzo dell'attività di gestione degli uffici, i valori minimi delle aree fabbricabili, con riferimento alle specifiche destinazioni funzionali degli azzonamenti di Piano sopra elencati;

- di precisare che i valori determinati, di cui al punto precedente, non assumono per il Comune autolimitazione del potere di accertamento, nel senso indicato dal Ministero delle Finanze con la propria circolare n. 296/E dell'anno 1998, ma carattere minimo e di indirizzo per l'attività di verifica dell'Ufficio Tributi, così da poter essere disconosciuti in presenza di atti pubblici, scritture private e/o denunce di successione recenti, riferiti ai medesimi terreni;

RITENUTA la propria competenza a deliberare in merito ai sensi del combinato disposto dell'art. 48 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 22 dello Statuto Comunale;

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 – 1° comma – del T. U. E. L.;

VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 – 1° comma – del T. U. E. L.;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge

DELIBERA

a) di determinare, fatto riferimento alle premesse che qui si intendono tutte richiamate ed assentite, i valori minimi delle aree fabbricabili, ai fini dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2020, come segue:

- per le aree comprese in zone a prevalente destinazione residenziale: €/m³ 154,71
- per le aree comprese in zone a prevalente destinazione industriale/artigianale €/m² 108,30
- per le aree comprese in zone a prevalente destinazione commerciale/artigianale €/m² 265,40

b) di precisare che i valori così determinati, non assumono per il Comune autolimitazione del potere di accertamento, nel senso indicato dal Ministero delle Finanze con la circolare n. 296/E del 31.12.1998, ma carattere minimo e di indirizzo per l'attività di verifica dell'Ufficio Tributi, così da poter essere disconosciuti in presenza di atti pubblici, scritture private e/o denunce di successione recenti, riferiti ai medesimi terreni;

c) di precisare che, per mantenere la necessaria omogeneità con i precedenti parametri di calcolo, vengono conservati i criteri di riduzione e di incremento già previsti nelle tabelle allegate alle delibere degli anni passati, che di seguito vengono riportati, dando atto che la descrizione dei citati parametri è contenuta nella Relazione dell'Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata, Allegato "A", parte integrante e sostanziale della presente:

pregio _indice di incremento per il particolare pregio della zona (incremento da – a) 2 - 4

P.A._obbligo di piano attuativo (riduzione al) 0,75

E.P._obbligo di realizzazione di edilizia popolare (o convenzionata) (riduzione al) 0,5

ind._Zone a destinazione artigianale/industriale soggette a P.A. (riduzione del) 0,2

comm._Zone a destinazione commerciale soggette a P.A. (riduzione del) 0,2

Inoltre

LA GIUNTA COMUNALE

ravvisata l'urgenza di dare immediata esecuzione alla presente deliberazione in quanto atto prodromico all'approvazione dello schema di Bilancio di previsione 2019/2021, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, con separata ed unanime votazione favorevole

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2019 / 339**

Ufficio Proponente: **Urbanistica-Edil.Priv.**

Oggetto: **DETERMINAZIONE DEI VALORI VENALI DEI TERRENI EDIFICABILI AI FINI IMU (IMPOSTA MUNICIPALE UNICA). ANNO 2020.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Urbanistica-Edil.Priv.)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **09/12/2019**

Il Responsabile di Settore
Sala Barbara

Parere Contabile

Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **12/12/2019**

Responsabile del Servizio Finanziario
Paola Sala

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e sottoscritto con firma digitale.

IL VICESINDACO
COMI MARTA

IL SEGRETARIO GENERALE
MENDICINO GIUSEPPE

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Casatenovo. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

mendicino giuseppe;1;168169068058067369382329516959175375039
COMI MARTA;2;12582777



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Ufficio Urbanistica/Edilizia Privata

Determinazione dei valori venali dei terreni edificabili ai fini IMU per l'anno 2020 - RELAZIONE

Premesso:

- che si intende procedere alla determinazione del valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili al fine di stabilire la base imponibile per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU);
- che per area edificabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero ogni area/immobile che esprime comunque un potenziale edificatorio, ancorché residuale;
- che il valore delle aree edificabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5, dell'art.5 del D.Lgs 504/1992 e, ai sensi del vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU, questo Ufficio ha provveduto ad effettuare le necessarie e opportune ricerche, verifiche ed accertamenti del caso.

Il valore delle aree fabbricabili, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al minimo l'insorgenza di contenzioso e in vigore sino al 31/12/2005, è quello stimato nel 2000, continuamente aggiornato in base alle variazioni degli indici ISTAT.

Come detto nelle relazioni stilate per la determinazione dei valori per gli anni dal 2001 al 2005, per effetto della particolare situazione derivante dalla sovrapposizione dei due strumenti urbanistici (p.r.g. vigente e variante generale adottata e in salvaguardia), le cui previsioni non sempre collimavano, le transazioni, in generale, hanno interessato aree di modesta entità o hanno fornito dati non rilevanti per la formazione di nuovi valori di riferimento. Nel corso di questi anni, infatti, si sono notati incrementi di valore delle aree edificabili, a volte decisamente eccessivi, troppo diversificati per le singole zone omogenee, soprattutto imputabili alla scarsità di aree immesse sul mercato e non allineati con il prezzo di vendita dei fabbricati, per cui non è stato possibile determinare un valore medio di riferimento da cui derivare il valore per le singole zone omogenee.

Nel corso del 2005 e, soprattutto, con l'entrata in vigore della Variante Generale al PRG i prezzi hanno teso a stabilizzarsi e i listini delle agenzie di intermediazione hanno cominciato a riportare valori decisamente più omogenei e in linea con l'aumento del valore dei fabbricati.

Dalle rilevazioni effettuate si è potuto determinare un valore base di riferimento per le principali destinazioni di zona (residenziale, artigianale/industriale, terziario/commerciale). Dal bollettino della principale associazione di agenti immobiliari del Lecchese (FiAiP - Lecco), ad esempio (per l'anno 2005/2006), è stato rilevato un prezzo medio dei terreni a destinazione residenziale, con indice pari a 1 m³/m², di € 155/m², mentre per quelli a destinazione artigianale/industriale un prezzo medio di € 110/m². Da questi valori di riferimento, nel 2006, sono stati derivati i valori per tutte le Zone Omogenee costituenti l'azonamento della Variante Generale, incrementando percentualmente i valori utilizzati nel corso del 2005, adottando indici variabili tra il 10% e il 30%, a seconda dell'indice di edificabilità, della destinazione d'uso e della qualità delle aree.

Negli anni successivi i valori dei terreni hanno continuato ad aumentare diventando stabili attorno al 2010, subendo, successivamente, lievi e non significativi decrementi dovuti all'inizio della crisi del mercato immobiliare.

Atteso che nel corso del 2014 non sono stati rilevati incrementi, per il perdurare della crisi che ha investito il settore immobiliare e delle costruzioni in genere ed al conseguente adeguamento del mercato, per l'anno 2015 non è stato previsto un aumento dei valori delle aree fabbricabili ai fini dell'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili.

Dato atto che nel corso degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 si sono registrati dei leggeri saldi positivi dell'andamento del mercato immobiliare per il numero di operazioni di compravendita mentre i prezzi degli immobili, dopo sette semestri di ininterrotta flessione, rimangono sostanzialmente stabili (fonte sito Agenzia Entrate, Banca dati quotazioni immobiliari, pubblicazioni dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare).

Ritenuto per quanto sopra esposto di non prevedere per l'anno 2020 un aumento dei valori delle aree fabbricabili ai fini dell'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili, e di mantenere **la modalità di calcolo introdotta a seguito dell'adozione del PGT per la determinazione del valore delle aree: a metro cubo edificabile (non più a metro quadrato) per le zone residenziali e a metro quadrato di superficie fondiaria per le zone a destinazione artigianale/industriale e per quelle a destinazione commerciale/direzionale. Il criterio adottato è utile inoltre per dare un valore ai "diritti edificatori" attribuiti, ad esempio, alle aree per servizi e attrezzature pubbliche o di uso pubblico comprese nel Piano dei Servizi.**

Tale determinazione comporta una notevole semplificazione nel calcolo del valore del terreno che si effettua in base alla reale capacità edificatoria (in base ai metri cubi realizzabili, per la residenza e al metro quadrato di superficie netta edificabile per l'industriale e per il commerciale/direzionale) tenendo così conto delle limitazioni volumetriche introdotte dal PGT.

Pertanto viene confermato il valore base (indice di riferimento 1 metro cubo/metro quadrato) già utilizzato per la determinazione del valore per le singole zone omogenee a destinazione residenziale e quello a metro quadrato di superficie edificabile per le zone a destinazione artigianale/industriale e per quelle commerciali/direzionali.

Uguualmente, per mantenere la necessaria omogeneità con i precedenti parametri di calcolo, vengono conservati i criteri di riduzione e di incremento già previsti nelle tabelle allegate alle delibere degli anni passati.

Pertanto, i valori delle aree fabbricabili, determinati al fine di stabilire la base imponibile per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al minimo l'insorgenza di contenzioso, vengono stabiliti come segue:

aree comprese in zone a prevalente **destinazione residenziale: €/m³ 154,71**

aree comprese in zone a prevalente **destinazione industriale/artigianale €/m² 108,30**

aree comprese in zone a prevalente **destinazione commerciale/artigianale €/m² 265,40**

Di seguito vengono riportati i parametri di incremento/riduzione da adottare per il calcolo, derivanti dalle precedenti:

pregio indice di incremento per il particolare pregio della zona (incremento da - a) 2 - 4

P.A. obbligo di piano attuativo (riduzione al) 0,75

E.P. obbligo di realizzazione di edilizia popolare (o convenzionata) (riduzione al) 0,5

ind. Zone a destinazione artigianale/industriale soggette a P.A. (riduzione del) 0,2

comm. Zone a destinazione commerciale soggette a P.A. (riduzione del) 0,2

Al fine di fornire ulteriori elementi di comprensione, di seguito si riportano i citati parametri, approfondendo, dove necessario, la loro descrizione.

Descrizione della tabella:

Pregio - indice di incremento per il particolare pregio della Zona

Indica il pregio delle zone caratterizzate da edifici prevalentemente unifamiliari e di buona qualità, dove l'area necessaria per realizzare una determinata volumetria (e quindi l'area di pertinenza del fabbricato destinata a giardino) è notevolmente superiore (da 2 a 4 volte) a quella delle altre zone.

L'indice, oltre che dalle considerazioni di cui sopra, deriva dal rapporto tra il valore massimo e il valore minimo rilevati al momento della determinazione dei valori di base.

P.A. - obbligo di piano attuativo

Rappresenta un vincolo per gli operatori e/o per i proprietari in quanto i piani attuativi prevedono cessioni di aree (o monetizzazioni) e opere di urbanizzazione che hanno un'incidenza superiore agli oneri ordinari, pertanto, determina una riduzione del valore dell'area.

E.P. - obbligo di realizzazione di edilizia popolare (o convenzionata)

Anche l'obbligo di realizzare edifici di edilizia sovvenzionata o convenzionata rappresenta un onere per il proprietario in quanto tali edifici vengono immessi sul mercato a prezzi imposti e inferiori a quelli normalmente praticati, pertanto, anche in questo caso, l'obbligo determina una riduzione del valore,

ind. - Zone a destinazione artigianale/industriale con obbligo di piano attuativo

Indice di edificabilità ridotto per le Zone artigianale e/o industriali soggette a piano attuativo.

comm. - Zone a destinazione commerciale con obbligo di piano attuativo

Indice di edificabilità ridotto per le Zone Commerciali/direzionali soggette a piano attuativo.

Casatenovo, 9 dicembre 2019

Il Responsabile del settore
Urbanistica ed edilizia privata
Arch. Barbara Sala

Documento informatico firmato digitalmente ex D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale).